

caduti colà, queste istruzioni sieno ancora in vigore. Prego solo il Governo di trovare il documento col quale sono state date queste istruzioni, e di confermarle: non dico altro.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vigna al ministro di agricoltura e commercio « per sapere se intenda revocare l'articolo 3, lettera e) del regolamento sulla sofisticazione dei vini, il quale contiene una disposizione esiziale per l'esportazione, oltre l'Oceano, dei vini piemontesi spumanti, e contraria allo spirito della legge sulla sofisticazione dei vini » e l'altra degli onorevoli Ottavi, Teofilo Rossi, Calissano e Curioni al ministro di agricoltura e commercio « sull'opportunità e sull'urgenza di riformare alcuni articoli del regolamento per la legge contro i vini artificiali. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli Alfredo,** *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Il fare un regolamento per la esecuzione della legge sulla sofisticazione dei vini non era impresa facile, poichè si trattava di conciliare molti opposti e svariati interessi privati e conciliare poi tutti questi privati interessi col pubblico bene.

Di fatti, appena il regolamento fu pubblicato, cominciarono a sollevarsi da varie parti d'Italia molti lamenti. Fu allora il regolamento stesso inviato ad una Commissione di tecnici perchè, esaminati i lamenti e le istanze che venivano da varie parti, rispondesse dove e come le istanze medesime potessero essere accolte.

La Commissione compì il suo lavoro; e difatti il nuovo regolamento, che soltanto da due o tre giorni è pubblicato, contiene misure più larghe di quelle del regolamento precedente. Il nuovo regolamento permette che la gradazione alcoolica dei vini destinati all'esportazione oltre l'Oceano e nei paesi caldi possa essere elevata, portandosi la alcoolizzazione dei vini medesimi dal due al tre per cento e che pei moscati la gradazione alcoolica possa giungere fino a nove. Dispone altresì per gli spumanti che questi possano avere l'aggiunta di un quarto di alcool etilico rettificato in proporzione di quanto essi ne contengono già naturalmente. Stabilisce infine pei vinelli di graspi che possa elevarsi dal quattro e mezzo al cinque

la gradazione alcoolica, appunto perchè il cinque è il limite stabilito dalla legge fiscale fra il vino e il vinello.

Ora sembra a noi che codeste nuove agevolazioni concesse dal regolamento possano soddisfare le più urgenti richieste dei produttori di vino in Italia; ma, non ci dissimuliamo che sono lontane dai desideri di molti fra essi. Tuttavia si tratta di un regolamento il quale è stato pubblicato da pochi giorni, e gli onorevoli interroganti comprendono che il Governo non può oggi riformare ciò che ieri ha pubblicato. Essi dunque consentano che s'inizii l'esperienza di cotesto regolamento, in modo che si possano vedere quali sono i lamenti più fondati; e, se sarà del caso, do fin d'ora affidamento agli onorevoli interroganti che il Governo tornerà di nuovo a studiare la questione, e tornerà a raccomandare alla Commissione lo studio del regolamento in discorso perchè si diano quelle disposizioni che si manifesteranno necessarie.

Credo con ciò che gli onorevoli interroganti potranno dichiararsi soddisfatti.

**Presidente.** L'onorevole Vigna ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del sotto-segretario di Stato.

**Vigna.** L'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha soltanto in parte soddisfatto perchè, lo dico subito, le modificazioni apportate al regolamento, quale era stato pubblicato nel n. 8 della *Gazzetta ufficiale*, non sono tali da soddisfare. Credo che l'onorevole sotto-segretario di Stato sia caduto in errore quando disse che il regolamento venne pubblicato solamente adesso: esso venne pubblicato il 2 gennaio.

**Baccelli Alfredo,** *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Quello è il primo.

**Vigna.** L'altro è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 marzo.

**Baccelli Alfredo,** *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Perfettamente.

**Vigna.** Ora io richiamo l'attenzione della Camera su questa circostanza, che si sentì il bisogno di modificare un regolamento appena pubblicato; il che vuol dire che il Governo riconobbe che questo regolamento non era stato sufficientemente studiato.

Vengo al punto essenziale sul quale cade la mia interrogazione.

L'articolo 3, lettera e), del precedente regolamento concedeva agli esportatori la fa-